

LE IMPUGNAZIONI RIFORMATE.  
UNA RICALIBRATURA DELLA MATERIA, TRA  
EFFICIENZA E GIURISPRUDENZA\*



Marco Cecchi\*\*

JUDGMENT OF SECOND AND THIRD INSTANCE.  
A 'RECALIBRATION', BETWEEN EFFICIENCY AND CASE LAW

*The article examines the way Cartabia's reform modifies the discipline of the judgment of second and third instance. Waiting for the application, this is a 'first reading' of the new law.*

KEYWORDS Criminal procedure code's reform – Efficiency – Case Law – Judgment of control (*revisio prioris instantiae*) – Court of appeal (second instance) – Court of cassation (third instance)

A questo mio intervento darei il titolo “Le impugnazioni riformate. Una ricalibratura della materia, tra efficienza e giurisprudenza”.

In effetti, l'efficienza – da un lato – e le affermazioni della giurisprudenza in materia – dall'altro lato – sono le due direttrici di fondo, alla luce delle quali ci si è mossi nel rimodulare (anche) la disciplina delle impugnazioni.

L'**efficienza giudiziaria** è quella istanza, ormai nota anche al *quivis de populo*, che discende dalla necessità di ridurre le tempistiche di celebrazione dei procedimenti penali del 25% entro il 2026, in ottica P.N.R.R. E intervenire sui gravami è un passaggio procedurale ineludibile per raggiungere – o meglio, per provare a raggiungere – questo obiettivo<sup>1</sup>.

---

\* Testo dell'intervento tenuto nell'ambito del Corso di aggiornamento per gli iscritti alla Camera Penale di Firenze “Le innovazioni al sistema penale recate dal D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Prima Lettura” – Profili processuali (parte II), *La disciplina delle impugnazioni*, Firenze, 24 novembre 2022. I riferimenti bibliografici contenuti all'interno dello scritto sono limitati ai contributi che l'Autore ha compulsato per prepararsi all'incontro, approfondendo lo studio della riforma Cartabia in materia.

\*\* Assegnista di ricerca nell'Università degli Studi di Firenze.

<sup>1</sup> Sul punto: AA.VV., *La riforma Cartabia. Codice penale – Codice di procedura penale – Giustizia riparativa*, (a cura di) G. Spangher, Pisa, 2022; P. BRONZO, *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d'appello*, in *Cass. pen.*, 2021, 3276; G. CANZIO, *Il modello “Cartabia”. Organizzazione giudiziaria, prescrizione del reato, improcedibilità*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 14 febbraio 2022; G. CANZIO, *Le linee del modello “Cartabia”. Una prima lettura*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 25 agosto 2021; M. DANIELE, *La riforma della giustizia penale e il modello perduto*, in *Cass. pen.*, 2021, 3069; A. GAITO – R. LANDI, *“L'altare e le (forse inevitabili) vittime”. Osservazioni sul processo penale alla Cartabia*, in

La **giurisprudenza** (che ha inciso nella rimodulazione della disciplina delle impugnazioni) a cui si far riferimento è sia quella nazionale che quella sovranazionale<sup>2</sup>. E un esempio plastico di adeguamento legislativo alle pronunce giurisprudenziali (in questo caso alle pronunce giurisprudenziali europee) è l'ipotesi prevista dall'art. 252-*bis* c.p.p., ovvero sia l'opposizione alla perquisizione – o al decreto motivato di convalida della perquisizione – non seguita a sequestro. Tale controllo giurisdizionale può avvenire entro 10 giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o, sempre entro 10 giorni, dalla diversa data in cui l'interessato ne ha avuto conoscenza.

Il vaglio del g.i.p., sollecitato da un'istanza di parte (proveniente dall'indagato oppure dalla persona che è stata perquisita), si svolge in camera di consiglio partecipata e attiene alla legittimità dell'operato investigativo della p.g. e del p.m.

In caso di rilevata violazione, tuttavia, non sono previste conseguenze invalidanti per l'attività svolta e il relativo atto. Il fatto che si sia agito “fuori dai casi previsti dalla legge” può, tutt'al più, essere fonte di responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art. 124 c.p.p., o – ma la ricostruzione è, realisticamente parlando, alquanto arduata – può comportare un'incriminazione penale per violazione di domicilio, ai sensi dell'art. 615 c.p., in quanto violazione commessa dal pubblico ufficiale che ha abusato delle sue funzioni; o, ancora, può dar luogo a istanze risarcitorie promosse nei confronti dello Stato per violazione manifesta della legge da parte del magistrato requirente, ai sensi della legge n. 117/1988.

In sostanza, quindi, questa nuova disposizione non ha ricadute procedurali particolarmente significative ed è in fin dei conti votata (solamente) all'adeguamento

---

*Arch. pen. (web) – Speciale riforma Cartabia*, 2022, 2; G. L. GATTA, *Riforma della giustizia penale: contesto, obiettivi e linee di fondo della 'legge Cartabia'*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 15 ottobre 2021; M. GIALUZ, *Per un processo penale più efficiente e giusto. Guida alla lettura della riforma Cartabia*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 2 novembre 2022; M. GIALUZ – J. DELLA TORRE, *Giustizia per nessuno. L'inefficienza del sistema penale italiano fra crisi cronica e riforma Cartabia*, Torino, 2022; E. NADIA LA ROCCA, *Il modello di riforma “Cartabia”: ragioni e prospettive della Delega n. 134/2021*, in *Arch. pen. (web)*, 2021, 3; O. MAZZA, *Il processo che verrà: dal cognitivismo garantista al decisionismo efficientista*, in *Arch. pen. (web) – Speciale riforma Cartabia*, 2022, 2; RELAZIONE ILLUSTRATIVA (del decreto legislativo recante attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 20 ottobre 2022 (*Riforma della giustizia penale: in G.U. la Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150*); G. SPANGHER, *La riforma del processo penale in Gazzetta*, in *Quot. giur.*, 18 ottobre 2022.

<sup>2</sup> V. A. MARANDOLA, *L. n. 134 del 2021: dal diritto giurisprudenziale alla legge ordinaria*, in [www.penedp.it](http://www.penedp.it), 14 marzo 2022. Cfr. G. CANZIO, *Le impugnazioni penali fra riforme legislative e diritto giurisprudenziale*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 11 dicembre 2019 e F. GIUNTA, *Un diritto penale necessariamente e strettamente giurisprudenziale*, in [www.discrimen.it](http://www.discrimen.it), 18 novembre 2022.

formale del nostro ordinamento alla giurisprudenza convenzionale a seguito della condanna subita dal nostro Paese nella vicenda Brazzi c. Italia, risalente al settembre 2018, per violazione della sfera privata (tutelata dall'art. 8 della Convenzione).

Analogo adeguamento alle indicazioni giurisprudenziali sovranazionali lo si ha con l'art. 628-*bis* c.p.p., che prevede la c.d. revisione europea: ipotesi rimediale attesa, a dire il vero, da inizio anni Duemila.

Superando il meccanismo elaborato dalla Corte costituzionale (sent. 113/2011) e tutta la *querelle* sulle modalità di trasposizione delle decisioni Cedu all'interno del sistema italiano (tramite incidente di esecuzione? tramite ricorso straordinario per errore di fatto o di diritto? tramite, appunto, l'ipotesi di revisione introdotta dalla Consulta?), il legislatore configura un mezzo di impugnazione straordinario apposito, esperibile davanti alla Cassazione in una delle seguenti situazioni:

a) quando è intervenuta una sentenza della Corte europea che ha accertato, in via definitiva, la violazione della Convenzione (anche se relativa all'assenza: in questo caso, dato che il vizio è stato rilevato dai giudici europei, non opera la rescissione del giudicato *ex art. 629 c.p.p.*, bensì questo nuovo rimedio *ex art. 628-bis*).

b) Quando è stata disposta la cancellazione dal ruolo, per riconoscimento unilaterale da parte dello stesso Stato italiano della violazione lamentata dal ricorrente.

Entro 90 giorni dalla data in cui è diventata definitiva la sentenza della Corte europea che ha accertato la violazione<sup>3</sup>, il ricorrente (non anche i terzi non impugnanti: c.d. fratelli minori o cugini) personalmente o tramite difensore – munito di procura speciale – deve avanzare istanza, con “indicazione specifica delle ragioni che la giustificano”, presso la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza o il decreto penale di condanna oggetto di impugnazione. Con la richiesta sono depositati tutti gli atti e i documenti che la sorreggono, oltreché la decisione Cedu cui ci si riferisce e il provvedimento italiano (sentenza o decreto) impugnato.

Ove ammissibile, la Cassazione accoglie l'istanza dopo aver valutato – e qui residua un notevole margine di apprezzamento discrezionale in capo alla Corte – che la violazione accertata a livello europeo abbia avuto una “incidenza effettiva” sulla sentenza o sul decreto penale di condanna.

Dopodiché i giudici di legittimità decidono; e vi sono due possibilità:

a) se non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto o se risulta comunque superfluo il rinvio, la Corte stessa adotta direttamente i provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla rilevata violazione convenzionale;

---

<sup>3</sup> O entro 90 giorni dalla data in cui è stata disposta la cancellazione del ricorso dal ruolo.

b) se è necessario un rinvio, la Corte trasmette gli atti al giudice dell'esecuzione o al giudice di primo grado (in tal caso, riprende il decorso della prescrizione) o di secondo grado (in tal caso, riparte il conteggio dei termini di improcedibilità), affinché siano adottati i provvedimenti occorrenti, in base alla natura della violazione convenzionale rilevata (es. nuova celebrazione del processo).

Dopo questa parentesi sull'impatto giurisprudenziale – in particolare, nei due casi analizzati, sull'impatto giurisprudenziale europeo – sull'intervento legislativo, riprendiamo adesso il discorso per soffermarci sulle impugnazioni ordinarie, o meglio sulle *impugnazioni "classiche"*<sup>4</sup>.

Anche l'opposizione alla perquisizione non seguita da sequestro è, a ben vedere, un atto impugnativo ordinario; ma, nei minuti a mia disposizione, proverò a ricapitolare i fondamentali profili su cui ha agito il legislatore e mi concentrerò praticamente solo sul giudizio d'appello e sul giudizio di cassazione.

Preciso ancora che lascerò fuori dal discorso la trattazione di quelle tematiche che toccano incidentalmente l'impugnazione e altresì quegli istituti che sono in qualche maniera latamente riconducibili all'azione impugnatrice promossa presso il giudice di seconde cure o di legittimità, ma che ci porterebbero troppo lontano. Mi riferisco in particolare ai due temi della improcedibilità e dell'assenza, che pure si riflettono sulla disciplina impugnatoria e che però richiederebbero interventi a sé stanti.

Devo ricordare che la Commissione Lattanzi ha proposto modifiche di non poco momento al testo del codice, arrivando a prospettare – ad esempio e per quanto qui d'interesse – l'abolizione dell'appello del p.m. contro le sentenze di proscioglimento e la configurazione dell'appello come una critica sì di merito, epperò vincolata nei motivi tassativi.

La l. delega 134/2021 è stata il frutto di mediazioni politiche che hanno visto un ruolo importante giocato sia dalla magistratura sia dall'avvocatura (spec. dalle Camere penali) e che sono convogliate in diverse soluzioni di compromesso.

Due, ad ogni modo, sono rimasti gli obiettivi principali da perseguire: a) la riduzione dei tempi (efficienza)<sup>5</sup> – *accorciare i tempi della giustizia*; b) l'efficacia del giudizio (che si porti all'attenzione del giudicante solo quel che "merita" di essere

---

<sup>4</sup> Per una panoramica: AA.VV., *Guida al diritto*, n. 42, in *Il Sole 24 Ore*, 12 novembre 2022; AA.VV., *Riforma penale, l'attuazione*, in *Il Sole 24 Ore – Focus*, 12 ottobre 2022; P. TONINI – C. CONTI, *Manuale di procedura penale*, XXIII ed., Milano, 2022, *Addenda n. 1*, in [www.giuffrè.it](http://www.giuffrè.it), novembre 2022.

<sup>5</sup> Relativamente al giudizio di secondo grado, v. J. DELLA TORRE, *La crisi dell'appello penale nel prisma della statistica giudiziaria*, in *Arch. pen. (web) – Speciale riforma Cartabia*, 2022, 2.

trattato, discusso tra le parti e poi deciso)<sup>6</sup> – *deflazionare, per ciò che attiene alle impugnazioni, il ruolo dei giudici dei rimedi*

In tale scenario, possiamo subito dire che le modifiche apportate in materia di impugnazione sono state **modifiche di sistema**, in quanto hanno toccato sia la *disciplina generale* sia il *giudizio d'appello* che il *giudizio di cassazione* presi *singolarmente*.

Per quanto concerne la **disciplina generale delle impugnazioni**<sup>7</sup>, sono sei gli aspetti da prendere in esame.

1) Si è inteso contenere il novero delle sentenze impugnabili – vedremo meglio questo profilo parlando dell'appello.

2) Si sono ampliate le ipotesi di inammissibilità<sup>8</sup> e si sono ridefiniti i rapporti con l'improcedibilità<sup>9</sup>.

Non ci soffermiamo sull'improcedibilità, come anticipato; ci limitiamo, al riguardo, a evidenziare due effetti che accadono se scatta l'improcedibilità.

Se l'impugnazione è ammissibile (perché tra improcedibilità e inammissibilità prevale l'inammissibilità: oggi non più solo a livello giurisprudenziale, ma anche legislativo: art. 578, co. 1-*bis* c.p.p.), il giudice di appello o la Cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale *ex art. 344-bis* c.p.p., rinvia per la prosecuzione al giudice civile o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel corso del processo penale e quelle eventualmente acquisite nel celebrando giudizio civile.

Gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non è più impugnabile (art. 578, co. 1-*ter* c.p.p.);

Inoltre, i giudici della Corte d'appello o della Corte di cassazione, qualora dovessero dichiarare l'azione penale improcedibile per il superamento dei termini pre-

<sup>6</sup> Con toni critici sull'intervento riformatore, C. IASEVOLI, *Il giudizio e la crisi del metodo epistemologico garantista*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 10 novembre 2022. Sulla tematica, cfr. altresì L. LUDOVICI, *La disciplina del giudizio nella riforma c.d. Cartabia*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 1581.

<sup>7</sup> V. R. BRICCHETTI, *Prime riflessioni sulla riforma: disposizioni generali sulle impugnazioni*, in *Il penalista – Focus*, 26 ottobre 2022.

<sup>8</sup> V. F. A. MAISANO, *Prime note critiche sull'appello inammissibile nella "riforma Cartabia"*, in *Giur. pen. web*, 2022, 10.

<sup>9</sup> Al riguardo: M. DANIELE, *Improcedibilità dell'impugnazione e reazioni applicative*, in *Riv. dir. proc.*, 2022, 858; P. FERRUA, *Improcedibilità e ragionevole durata del processo: uno stupefacente caso di evaporazione del processo*, in *Proc. pen. giust.*, 2022, 1, 256; P. FERRUA, *La Corte costituzionale detta le regole per l'azione civile in caso di sopravvenuta estinzione del reato: la probabile illegittimità costituzionale dell'art. 578, comma 1-bis introdotto dalla riforma "Cartabia"*, in *Cass. pen.*, 2021, 3443; O. MAZZA, *Fenomenologia dell'improcedibilità cronologica*, in *Giur. it.*, 2022, 985.

visti nelle more dei giudizi di impugnazione, ferma restando la validità del sequestro preventivo per ulteriori 90 giorni dall'ordinanza di trasmissione, trasmettono gli atti al procuratore della Repubblica presso il capoluogo del distretto competente o al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, ai fini della valutazione circa la possibilità di applicare una misura di prevenzione patrimoniale al ricorrere dei presupposti stabiliti dal d.lgs. 159/2011 (art. 578, co. 2 c.p.p.).

3) Si è ancora determinato il trasferimento della causa in sede civile, laddove l'impugnazione – tanto dell'imputato (art. 574 c.p.p.) quanto della parte civile o di qualsiasi altra parte – abbia ad oggetto i soli interessi civili e non siano impugnati capi penali (art. 573, co. 1-*bis* c.p.p.).

Se l'atto d'appello o il ricorso in cassazione è ammissibile, la Corte rinvia per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice civile o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel corso processo penale e quelle eventualmente acquisite nel celebrando giudizio civile.

*En passant*, ricordiamo che per “interessi civili” si intendono i capi della sentenza riguardanti la condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno, nonché quelli relativi alla rifusione delle spese processuali.

Nell'apprezzamento del giudice ‘naturale’ dell'azione risarcitoria, cioè il giudice civile, non si torna più sull'accertamento penale: che, difatti, diventa esecutivo: l'impugnazione per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione dei capi penali). Pertanto, anche se cambia lo standard probatorio per decidere – *i.e.* il “più probabile che non”, anziché l’“oltre ogni ragionevole dubbio” – sugli aspetti civilistici di responsabilità derivante dal fatto di reato non si paventano questioni di illegittimità costituzionale, visto che i capi penali non impugnati diventano irrevocabili e non possono più essere modificati dal giudice civile. Non c'è lesione della presunzione di innocenza; semplicemente, si esalta – con intento deflattivo – il principio di separazione delle giurisdizioni (tratto tipico del sistema accusatorio ‘puro’).

4) Si è incentivata la rinuncia all'impugnazione – *al di là delle critiche (positive o negative)*, è da notare che è la prima volta che accade una cosa del genere – in caso di condanna in abbreviato e di decreto penale di condanna: nel primo caso, attraverso la riduzione di un ulteriore sesto (1/6) della sanzione irrogata, laddove non si impugni (art. 442, co. 2-*bis* c.p.p.); nel secondo caso, con la riduzione di un ulteriore quinto (1/5) della pena pecuniaria disposta, laddove non ci si opponga (art. 460, co. 5 c.p.p.).

Ci si potrebbe chiedere se la rinuncia “all'impugnazione” debba essere totale

(appello e cassazione) o se basti anche solo una rinuncia parziale (solo appello o solo cassazione). Non la legge, ma la *Relazione* al d.lgs. 150/2022 (pp. 134-135) chiarisce che l'imputato deve rinunciare sia all'appello che al ricorso in cassazione se vuol godere del beneficio.

5) Si è semplificato il procedimento, rendendolo *di regola* cartolare.

Sia in appello (art. 598-*bis* c.p.p.) sia in cassazione (art. 611 c.p.p.), il modello che si è assunto come base per lo svolgimento del giudizio è il rito camerale non partecipato: ossia, il contraddittorio scritto.

Fino 15 giorni prima dell'udienza sono presentate le richieste scritte del procuratore; fino a 5 giorni prima dell'udienza sono presentati motivi nuovi e memorie delle parti, comprese le memorie di replica.

Contraddittorio scritto, quindi, a meno che le parti (*recte* a meno che gli appellanti; con l'eccezione dell'imputato e del suo difensore, che possono chiedere la celebrazione partecipata del processo sebbene la difesa non abbia appellato), che sono state avvisate di questa forma di celebrazione nel decreto di citazione, non richiedano – con istanza irrevocabile – che il processo si svolga in presenza.

La richiesta che il processo si celebri in presenza – a seconda dei casi, in camera di consiglio o in pubblica udienza – deve avvenire entro 15 giorni dalla notifica del decreto di citazione (in appello; termine libero: 40 giorni prima della celebrazione dell'udienza) o entro 10 giorni dalla ricezione dell'avviso di fissazione dell'udienza (in cassazione; termine libero: 20 giorni prima della celebrazione dell'udienza).

*En passant*, evidenziamo che questi 15 giorni prima dell'udienza rappresentano uno snodo processuale fondamentale anche in considerazione della previsione che esige la presentazione della richiesta di concordato, a pena di inammissibilità, entro il medesimo termine (*i.e.* 15 giorni prima dell'udienza, ai sensi dell'art. 599-*bis*, co. 1 c.p.p.; salvo poi la possibilità di riproporlo in dibattimento, ma soltanto nel caso in cui il primo concordato non sia stato recepito dal giudice). A tal proposito, sono stati recepiti i suggerimenti della magistratura (di nuovo: l'influsso del potere giudiziario sul potere legislativo), apertamente contraria alla prassi di concordare direttamente in udienza, giacché in tal modo si ha una forte riduzione della portata efficientistico-deflativa del concordato.

6) Si sono immaginate, affianco – non in sostituzione, ma affianco – al deposito in cartaceo per le parti private, la presentazione e la spedizione dell'atto di impu-



gnazione con modalità telematiche (art. 582, co. 1-*bis* c.p.p., che richiama l'art. 111-*bis* c.p.p.), così da risparmiare tempi, costi ed energie<sup>10</sup>.

Questa normativa, tuttavia, dal momento che dovrà essere attuata a livello regolamentare ai sensi dell'art. 87 disp. trans. d.lgs. 150/2022, non troverà applicazione – come preciseremo quando parleremo della disciplina intertemporale – probabilmente fino al gennaio 2024.

Segnalo inoltre che, a causa della disposta abrogazione del comma 2 dell'art. 582 c.p.p., l'impugnazione presentata in luogo diverso dalla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento è inammissibile.

Per quanto concerne l'**appello**<sup>11</sup>, sono sette gli aspetti da prendere in esame.

1) Si è stabilita l'inappellabilità i) delle sentenze di proscioglimento (art. 593, co. 3 c.p.p.) o di non luogo a procedere (art. 428, co. 3-*quater* c.p.p.) relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena alternativa<sup>12</sup> e ii) delle sentenze di non luogo a procedere che abbiano dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, nonché iii) delle sentenze di condanna (concernenti tutti i reati, non più solo le contravvenzioni) che abbiano applicato la sola pena dell'ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.

2) Si è ritoccato il concordato, rivisitandone un poco la procedura (co. 1, 3, 3-*bis* e 3-*quater* dell'art. 599-*bis* c.p.p.; ma non indugeremo sul punto) ed estendendone l'ambito applicativo tramite l'eliminazione (con abrogazione del comma 2 dell'art. 599-*bis* c.p.p.) delle preclusioni esistenti sia sul piano oggettivo<sup>13</sup> sia sul piano soggettivo<sup>14</sup>.

<sup>10</sup> V. G. SPANGHER, *Riforma del processo penale: le impugnazioni non si potranno più inviare per raccomandata*, in *Quot. giur.*, 21 ottobre 2022.

<sup>11</sup> V. R. BRICCHETTI, *Prime riflessioni sulla riforma: l'appello*, in *Il penalista – Focus*, 4 novembre 2022; G. ICHINO, *“Riforma Cartabia” e processo d'appello*, in *Quest. giust.*, 2021, 3; P. FERRUA, *La riforma dell'appello*, in *Dir. pen. proc.*, 2021, 1158; UFFICIO STUDI PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO, *Prospetto esplicativo delle modifiche al sistema penale D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), con particolare riguardo al giudizio in appello*, (a cura di) A. Protti – P. Bernardoni, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 28 ottobre 2022.

<sup>12</sup> Tra i delitti puniti con pena alternativa, possiamo rammentare i seguenti: omissione atti d'ufficio, art. 328, co. 2 c.p.; mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, art. 388 c.p.; frode nell'esercizio del commercio, art. 515 c.p.; violazione degli obblighi di assistenza familiare, art. 570, co. 1 c.p.; lesioni personali colpose, art. 590 c.p.; omissione di soccorso, art. 593 c.p.; rivelazione del contenuto di corrispondenza, art. 618 c.p.; insolvenza fraudolenta, art. 641 c.p.

<sup>13</sup> Il riferimento è ai delitti di cui all'art. 51, co. 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p.; i delitti di cui agli artt. 600-*bis*, 600-*ter*, co. 1, 2, 3 e 5, 600-*quater*, co. 2, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* c.p.

<sup>14</sup> Il riferimento è a coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.



3) Si è insistito sulla specificità dei motivi d'appello (art. 581, co. 1-*bis* c.p.p.) sull'onda lunga delle Sez. un. Galtelli (2016), già riprese dalla riforma Orlando (l. 103/2017) e sviluppate ora dalla riforma Cartabia (l. 134/2021; d.lgs. 150/2022).

Anche qui si può notare quale e quanta sia l'incidenza della giurisprudenza sull'attività del legislatore.

Con questo intervento, in ogni caso, *non si è trasformato l'appello in uno strumento a critica vincolata*; infatti, non ci sono motivi tassativi per appellare.

Si è imposto che – *in un rapporto di proporzionalità diretta rispetto al decum impugnato* (es. C. III 38878/2022) – nell'atto impugnativo, *per ogni richiesta*, siano “enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato, con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione”. Se ciò non avviene, scatta l'inammissibilità. Peraltro, l'inammissibilità dell'atto di appello per difetto di specificità dei motivi, che la Corte territoriale non ha qualificato come tale, può essere fatta valere anche in Cassazione ai sensi dell'art. 591, co. 4 c.p.p.

Se la decisione che si impugna non argomenta intorno a quel profilo oppure argomenta ma lo fa in termini generici, allora pure l'appello può essere generico sul punto ed è ammissibile. Il *dovere di ragionare e argomentare adeguatamente* grava sia giudice che decide e motiva (v. modello legale di motivazione – spec. 'in fatto' – della sentenza) sia sulle parti che impugnano e criticano (v. specificità intrinseca ed estrinseca dell'atto di appello).

In questa prospettiva, viene prediletta e privilegiata la funzione di controllo del giudizio di appello. E cioè il secondo grado è una *revisio prioris instantiae* e non un rifacimento *tout court* dell'accertamento di primo grado.

Il giudice di seconde cure interviene dopo che c'è già stata una decisione e questa circostanza, a livello logico-concettuale, è sufficiente – come sostiene gran parte della dottrina – a rendere l'impugnazione un momento di controllo e non di rievocazione del giudizio che si è già svolto in prima istanza.

Dal primo grado alla cassazione si ha un graduale dissolversi della centralità del contraddittorio 'forte' (nella formazione della prova). L'oralità cede progressivamente il passo alla scrittura e prende campo il contraddittorio 'debole' (sulla prova già formata). Invero, in appello l'oggetto del processo è un provvedimento scritto: si discute sull'imputazione così come apprezzata e declinata nella pronuncia impugnata. Interessa rimediare a possibili errori occorsi e puntualmente dedotti dalle parti. Non c'è, fuori dalle ipotesi eccezionali dell'art. 603 c.p.p., riassunzione probatoria.

Quindi, il compito del giudice d'appello – che viene *guidato* dai motivi d'impugnazione e che però *non è vincolato* dagli stessi (arg. ex artt. 597, co. 1 e 598, co. 1 c.p.p.) – è, di regola, quello di controllare ciò che è stato fatto dall'autorità giudiziaria che lo ha preceduto. E tale vaglio parte dalle doglianze – ma non si arresta alle doglianze – sollevate dall'accusa e dalla difesa sul modo in cui è stata amministrata la giustizia in quel caso concreto.

4) Collegandoci a quanto appena detto, osserviamo che si è ulteriormente circoscritta, a livello probatorio, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, co. 3-*bis* c.p.p.<sup>15</sup>.

Nell'ipotesi di *overturning in pejus* (vale a dire, nell'ipotesi in cui si passi dall'assoluzione alla condanna), è necessario riassumere *soltanto* le prove dichiarative “assunte in udienza nel corso del giudizio di primo grado”.

Ci si è mossi – nuovamente – in conformità alla giurisprudenza, sia sovranazionale<sup>16</sup> sia nazionale<sup>17</sup>.

5) Si è introdotto il mandato specifico a impugnare (art. 581, co. 1-*quater* c.p.p.) per l'imputato giudicato in assenza, per il quale – ai sensi dell'art. 595, co. 1-*bis* c.p.p. – il termine per impugnare (qualsiasi termine: 15, 30, 45 e 90 giorni) è stato aumentato di 15 giorni rispetto all'ordinario.

Per giunta, l'art. 604, co. 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater* c.p.p. pretende che si faccia valere nell'atto di appello la nullità legata all'assenza (di cui non tratteremo), ché altrimenti è da considerarsi sanata; e riconosce la restituzione nel termine per esercitare le facoltà dalle quali è decaduto all'imputato che provi di non aver potuto partecipare al processo non per sua colpa o comunque di non aver avuto conoscenza del processo e di non essere potuto tempestivamente intervenire.

Dunque, a pena di inammissibilità, è necessario il conferimento di un mandato *ad hoc* per presentare impugnazione avverso il provvedimento riguardante un

<sup>15</sup> V. S. CIAMPI, *Anamorfosi della rinnovazione istruttoria in appello*, in *Arch. pen. (web) – Speciale riforma Cartabia*, 2022, 2.

<sup>16</sup> Es. Corte EDU Dan c. Moldavia (2011, 2020), Manolachi c. Romania (2013), Hanu c. Romania (2013), Greco c. Italia (2015), Lazu c. Moldavia (2016), Kashiev c. Estonia (2016), Chiper c. Romania (2017), Lorefice c. Italia (2017), Chernika c. Ucraina (2020), Lamatic c. Romania (2020), Di Martino e Molinari c. Italia (2021). Cfr. Corte EDU Al Khawaja e Tahery c. Regno Unito (2011) e Schatschaschwili c. Germania (2015).

<sup>17</sup> V. Sez. un. Dasgupta (2016), Troise (2018), Pavan (2019), Cremonini (2021), Dine (2021/2022) e C. cost. sent. 124/2019; si sono invece superate le Sez. un. Patalano (2017), per cui era necessario rinnovare la prova dichiarativa anche quando l'impugnazione del p.m. fosse rivolta contro una sentenza di proscioglimento emessa all'esito di giudizio abbreviato secco.

soggetto nei cui confronti si è proceduto *in absentia*. Lo scopo dichiarato è quello di pretendere una manifestazione esplicita di volontà a proporre appello da parte dell'interessato. Siffatta previsione, aspramente criticata dall'avvocatura, impatterà non poco sull'esercizio in concreto del diritto di difesa, specialmente nei casi in cui il giudicato in assenza è difeso d'ufficio. Pragmaticamente parlando, infatti, è facile immaginare che – dopo uno, due o tre tentativi di comunicare con l'assistito (es. raccomandata all'ultimo domicilio noto) – il difensore, specie se non di fiducia, lascerà prevalere le ragioni dell'irreperibilità sulla facoltà di impugnare. Una volta arrestati gli sforzi di ricerca, che vengono in questo frangente rimessi alla parte privata, ovviamente il provvedimento non sarà impugnato e passerà in giudicato.

Unicamente a titolo di cronaca, segnalo che non sono mancate voci che hanno invitato a impugnare *ugualmente* la sentenza di condanna (specialmente se la decisione impugnata prevede la pena della reclusione da eseguire), anche se sprovvisti – per evidente impossibilità – di un mandato *ad hoc*. L'atto di appello sarà dichiarato inammissibile, ma – così si dice – all'avvocato non potrà essere addebitata alcuna omissione e nella circostanza in cui sopravvenga una declaratoria di illegittimità costituzionale, quest'ultima potrà eventualmente far salvi gli appelli proposti mentre nulla potrà esser fatto rispetto agli atti di impugnazione non promossi.

Infine, il mandato *ad hoc* – che, pur essendo specificamente diretto a impugnare, non vanta particolari formalità (non occorre, per intendersi ed esemplificare, l'autentica del difensore) – deve essere “rilasciato dopo la pronuncia” della decisione che si impugna<sup>18</sup>; e deve altresì contenere la dichiarazione o l'elezione di domicilio,

---

<sup>18</sup> Non pare applicabile, né estendibile analogicamente, l'art. 37 disp. att. c.p.p. (per cui “la procura speciale prevista dall'art. 122 del codice può essere rilasciata anche preventivamente, per l'eventualità in cui si verificano i presupposti per il compimento dell'atto al quale la procura si riferisce”). In primo luogo, perché il comma 1-*quater* dell'art. 581 rappresenta una disposizione di carattere speciale (*lex specialis derogat generali*) e storicamente posteriore (*lex posterior derogat priori*) rispetto all'art. 37 disp. att. c.p.p. In secondo luogo, perché il mandato *ad hoc* di cui all'art. 581, co. 1-*quater* c.p.p. non vanta quelle peculiarità formali che invece caratterizzano la procura speciale ex art. 122 c.p.p.; e anche laddove si ritenga che ‘nel più ci sta il meno’ (cioè, che sia possibile ricevere lo “specifico mandato a impugnare” nelle vesti della procura speciale), si verrebbe comunque a creare un contrasto insanabile tra il conferimento preventivo del mandato *ad hoc* o della procura speciale per proporre impugnazione e la circostanza che si sia proceduto in assenza. Posto che si tratterebbe esclusivamente di quei casi di comprovata irreperibilità sopravvenuta dell'imputato a seguito della nomina difensiva effettuata (perché, altrimenti, ai sensi dell'art. 420-*bis*, co. 2 c.p.p., non vi sarebbe stato giudizio *in absentia*), non sembrano prospettabili ragionevoli interpretazioni in grado di spiegare e di mettere a sistema le diverse concezioni temporali che stanno alla base delle due previsioni normative. Non vi sono ricostruzioni argomentative capaci di rendere compatibili le differenti *rationes* che sorreggono, da un lato, l'art. 581, co. 1-*quater* c.p.p. e, dall'altro lato, l'art. 37 disp. att. c.p.p. In tal senso, le norme in

ai fini della notificazione della citazione a giudizio (al cui interno deve essere presente anche l'avviso, all'imputato e alla persona offesa, della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa).

6) La dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione della citazione a giudizio (al cui interno deve essere presente anche l'avviso, all'imputato e alla persona offesa, della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa) deve essere depositata sempre unitamente all'atto di appello, anche se l'appellante ha preso regolarmente parte al processo (art. 581, co. 1-ter c.p.p.).

La disposizione – che *riguarda solo l'appello*, come si evince dall'art. 601 c.p.p., e non anche il giudizio di cassazione – è tesa ad agevolare il lavoro delle cancellerie.

7) Lo svolgimento del giudizio in via cartolare, con contraddittorio scritto, di cui si è già detto in termini generali *supra*, trova una doppia eccezione allorquando la Corte d'appello i) ritenga rilevante la questione sottoposta al suo esame oppure ii) si renda necessario procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p. – evenienza quest'ultima, quella della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, che si coordina con l'insegnamento europeo e nazionale derivante dalle succitate vicende succedutesi in tema di *overturning* tra primo e secondo grado.

Per quanto concerne il **giudizio di cassazione**<sup>19</sup>, sono due gli aspetti da prendere in esame.

1) Si è previsto il rinvio pregiudiziale allo stato degli atti, per risolvere le questioni legate alla competenza territoriale.

L'art. 24-*bis* c.p.p. dispone un innovativo meccanismo incidentale di rinvio volto a evitare che errori di diritto sul giudice competente si protraggano oltre il giudizio di primo grado. Tale questione preliminare, si potrebbe dire, deve essere risolta "ora o mai più".

Entro la prima udienza dibattimentale, *a pena di decadenza*, per le parti (o per il giudice d'ufficio) è possibile eccepire l'incompetenza per territorio dinanzi alla Cassazione, che decide in camera di consiglio. Il mancato esercizio della facoltà ad opera della parte impedisce alla stessa di coltivare l'eccezione e di farla valere in un momento successivo.

La Corte si pronuncia con sentenza e, ove dichiarata l'incompetenza, ordina la

---

questione non possono convivere: o prevale l'una o prevale l'altra; e l'impostazione ordinamentale preferita è, in questo caso, quella dell'art. 581, co. 1-*quater* c.p.p.

<sup>19</sup> V. R. BRICCHETTI, *Prime riflessioni sulla riforma Cartabia: ricorso per cassazione e impugnazioni straordinarie*, in *Il penalista – Focus*, 18 novembre 2022.

trasmissione degli atti al pubblico ministero e al giudice competenti, notificando la decisione alle parti.

L'effetto della novella sarà particolarmente rilevante avuto riguardo ai reati informatici. In tali fattispecie, difatti, le questioni legate alla competenza territoriale sono dirimenti e, finora protratte fino all'ultimo, arrivano addirittura ad avere conseguenze sulla prescrizione del reato (che, con la retrocessione del procedimento alle sue prime fasi di svolgimento, riprende a decorrere e spesso a determinare la chiusura sostanziale dell'accertamento dopo che lo stesso era giunto fino in fondo).

2) Lo svolgimento del giudizio in via cartolare, con contraddittorio scritto, di cui si è già detto in termini generali *supra*, trova una doppia eccezione in sede di legittimità, allorché la Cassazione i) ritenga rilevante la questione sottoposta al suo esame oppure ii) intenda dare al fatto una definizione giuridica diversa – evenienza quest'ultima, quella della riqualificazione giuridica del fatto, che si coordina, confacendovisi, all'insegnamento europeo derivante dalla vicenda Drassich c. Italia (2008; 2018).

Passiamo alle note finali: la **disciplina transitoria**<sup>20</sup>.

Valgono da subito queste disposizioni?

Il D.L. 162/2022 – del 31 ottobre scorso – ha spostato l'entrata in vigore della riforma Cartabia al 30 dicembre 2022<sup>21</sup>. Nel frattempo, saranno con ogni probabilità ritoccate le disposizioni transitorie che riguardano anche la disciplina delle impugnazioni. Ad oggi<sup>22</sup>, non essendo intervenute modifiche, la situazione intertemporale è la seguente.

1) Avrò immediata efficacia il rimedio per l'esecuzione di decisioni definitive della Corte europea – art. 91 disp. trans. d.lgs. 150/2022. Quest'istituto sarà adoperabile anche in relazione a decisioni convenzionali già definite al 30 dicembre 2022, decorrendo i termini (cioè, i 90 giorni) per il suo esperimento dal giorno successivo all'entrata in vigore della riforma Cartabia.

---

<sup>20</sup> V. UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO – CORTE DI CASSAZIONE, *Relazione su novità normativa. Disciplina transitoria e prime questioni di diritto intertemporale del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162*, (redattore) A. Natalini, Roma, 7 novembre 2022.

<sup>21</sup> Criticamente, G. L. GATTA, *Rinvio della riforma Cartabia: una scelta discutibile e di dubbia legittimità costituzionale. E l'Europa?*, in [www.sistemapenale.it](http://www.sistemapenale.it), 31 ottobre 2022.

<sup>22</sup> Per un confronto tra i testi normativi *ante-riforma e post-riforma*, sia consentito rinviare a M. CECCHI – C. FONTANI – M. GUALTIERI – M. PERRUCCIO, *Riforma del processo penale: i testi a confronto aggiornati con il D.Lgs. 162/2022*, in *Quotidiano giuridico*, 10 novembre 2022 (e, con passaggi evidenziati, in corso di pubblicazione in *Diritto penale e processo – Supplemento digitale 1/2022*).

2) Entrerà in vigore subito la nuova previsione sull'aspecificità dei motivi, dato che non è richiamata dall'art. 89, co. 3 disp. trans. d.lgs. 150/2022 ed è invero già desumibile dal vigente art. 581 c.p.p. (così come interpretato dalle Sez. un. Galtelli e dalla giurisprudenza consolidata in materia, oltretché in considerazione di com'è stato rivisitato dalla riforma Orlando).

3) Avranno immediata efficacia, ancorché solo con riferimento agli atti di appello proposti avverso le sentenze emesse dopo l'entrata in vigore della riforma, le disposizioni sull'inammissibilità per mancata elezione o dichiarazione di domicilio e per mancanza di mandato impugnativo *ad hoc*, di cui all'art. 581, co. 1-*ter* e 1-*quater* c.p.p. – art. 89, co. 3 disp. trans. d.lgs. 150/2022.

4) Andrà al 31 dicembre 2022 l'operatività delle novità sul procedimento in appello, che fino a tale data si celebrerà nelle forme e nei modi attualmente vigenti. Ai sensi dell'art. 94, co. 2 disp. trans. d.lgs. 150/2022, infatti, l'efficacia della novella è differita sino al venir meno della normativa emergenziale, introdotta per il contenimento della pandemia Covid-19 e resa valida per tutto l'anno Duemila-ventidue dal D.L. 228/2021, conv. in l. 15/2022 (c.d. decreto milleproroghe).

Rispetto agli appelli proposti alla data del 31 dicembre 2022, per i quali non è stata né sarà fissata la data di trattazione, che perciò ricadrà dopo il 1° gennaio 2023, si pone il problema di quale disciplina opererà relativamente al termine minimo per la comparizione in udienza: gli attuali 20 giorni (art. 601, co. 3 c.p.p. *ante riforma*) o i 40 giorni stabiliti dal riscritto art. 601, co. 3 c.p.p.?

Rifacendosi all'art. 89, co. 3 disp. trans. d.lgs. 150/2022 si può sostenere che tutte le disposizioni concernenti l'appello non richiamate da tale articolo (che cita solo l'art. 581, co. 1-*ter* e 1-*quater* c.p.p.) siano – per volontà legislativa ricavabile *a contrariis* o desumibile dal silenzio del legislatore, che dir si voglia – immediatamente applicabili.

Tuttavia, è presumibile che – anche per ragioni legate all'organizzazione del lavoro (*i.e.* calendarizzazione delle udienze, fissazione delle decisioni e adempimenti legati alle notificazioni) – l'interpretazione che sarà preferita sia quella fondata sull'insegnamento delle Sez. un. Lista (2007), secondo cui le questioni intertemporali concernenti le impugnazioni hanno come punto di riferimento il momento in cui è stato emanato l'atto impugnato. Pertanto, il nuovo termine di 40 giorni troverà applicazione per i giudizi d'appello aventi ad oggetto pronunce emesse successivamente al 31 dicembre 2022; mentre, per gli appelli che sono già stati presentati o che saran-

no presentati entro la fine dell'anno, opererà il termine tuttora vigente di 20 giorni per comparire.

5) Saranno operative – *con ogni probabilità* (visto che il decreto ministeriale attuativo la normativa degli atti telematici è da adottarsi “entro il 31 dicembre 2023” [art. 87 disp. trans. d.lgs. 150/2022] ed è costume italico sfruttare per intero il tempo che si ha a disposizione) – dal gennaio 2024 le disposizioni relative al deposito telematico delle impugnazioni.

Allo stato dell'arte, la disciplina pandemico-emergenziale in tema di processo penale telematico è prorogata fintanto che il citato decreto ministeriale, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023, non definirà “le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche”.

L'art. 87, co. 6 disp. trans. d.lgs. 150/2022, con l'intento di cristallizzare fino ad allora la normativa vigente, richiama l'art. 164 disp. att. c.p.p. e l'art. 24 D.L. 137/2020 (c.d. decreto Ristori). Ma dell'art. 24 D.L. 137/2020 richiama solamente i commi da 1 a 3 e non anche il comma 4: sicché per “tutti gli altri atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2” (atti tra cui rientrano anche quelli d'impugnazione) non vale la proroga. Insomma, *rebus sic stantibus*, dal gennaio 2023 il deposito telematico degli atti sarà possibile solo per i) le memorie, i documenti, le richieste e le istanze indicate nell'art. 415-*bis*, co. 3 c.p.p. (art. 24, co. 1 D.L. 137/2020), nonché ii) per le denunce-querelle (e relative procure speciali), la nomina del difensore, la rinuncia o la revoca del mandato *ex art.* 107 c.p.p. e l'opposizione alla richiesta di archiviazione (*in forza* dell'art. 24, co. 2 D.L. 137/2020).

A meno che non si intervenga in materia, da inizio anno nuovo le impugnazioni (così come diversi altri atti) non potranno più essere presentate e spedite telematicamente, finché non entrerà a regime – con ogni probabilità, lo si è detto, nel 2024 – la disciplina sul processo penale telematico.

Per di più, la situazione è aggravata dal fatto che è stata prevista l'abrogazione immediata degli artt. 582, co. 3 e 583 c.p.p. (art. 98 disp. trans. d.lgs. 150/2022), con conseguente creazione di un vuoto normativo non ermeneuticamente rimediabile.

Mi avvio alle conclusioni.

Sono tante le disposizioni su cui è stata messa la penna o che, con la penna, sono state scritte *ex novo*. Abbiamo preso in esame quelle, a mio avviso, principali.

Nondimeno, oltre alle previsioni relative all'improcedibilità e all'assenza (cui abbiamo fatto cenno per via traversa: rammentando il rinvio in sede civile per la de-



cisione delle questioni civilistiche in caso di improcedibilità dell'azione penale; trattando del mandato impugnativo *ad hoc* per l'appellante giudicato *in absentia*), sono rimaste fuori altre previsioni impugnative che sono state novellate, come – ad esempio – quella concernente l'impossibilità di mantenere in piedi la custodia cautelare in carcere ove sia pronunciata sentenza di condanna o di patteggiamento, ancorché sottoposta a impugnazione, che applichi la pena pecuniaria sostitutiva o il lavoro di pubblica utilità sostitutivo (art. 300, co. 4-*bis* c.p.p.) o quella relativa all'applicabilità delle pene sostitutive di favore nei procedimenti penali pendenti in grado di appello al momento dell'entrata in vigore della riforma Cartabia (art. 95, co. 1 disp. trans. d.lgs. 150/2022).

Per concludere, ci si può chiedere *qual è* – alla luce di tutto quello che ci siamo detti – *la direzione verso la quale ci si sta muovendo*.

L'idea di fondo è che, ***fin dall'appello, il controllo sull'operato del giudice di cui si impugna la decisione debba essere un controllo sul provvedimento e non un nuovo giudizio***. Il contraddittorio nella formazione della prova è indispensabile in primo grado e non nei gradi successivi, salvo ipotesi particolari.

Si tratta di un'impostazione – questa, tendente al **superamento del favor impugnationis** – che è a ben vedere consentanea al sistema accusatorio nella sua versione più tradizionale.

In America e più in generale negli ordinamenti di diritto anglosassone, una volta che – con tutte le garanzie che discendono dal contraddittorio forte – ci si è pronunciati sull'esistenza del fatto e sull'attribuzione dello stesso alla condotta dell'imputato, poi non ci si torna più sopra. *Guilty or not guilty*, colpevole o non colpevole; e, in caso di riconoscimento della colpevolezza in primo grado, nei gradi successivi si potrà eventualmente discutere 'in diritto', però – ecco – l'accertamento fattuale non lo si tocca più: lo si dà per acquisito.

Ebbene, a me sembra sia questa la direzione verso cui stiamo andando.

Uno dei problemi più gravosi e condizionanti – forse il problema più gravoso e condizionante – che si vuol risolvere è quello della carenza di uomini e mezzi, la cui crisi è emblematica presso gran parte delle Corti di appello.

**Si interviene, tra l'altro e soprattutto, assimilando i giudizi di impugnazione**, in un duplice senso:

a) si irreggimenta la **cartolarità**, che sarà peraltro agevolata dalla disciplina telematica degli atti quando questa troverà attuazione (v. *supra*, art. 87 disp. trans. d.lgs. 150/2022);

b) si punta sul **mero controllo**, specialmente – esclusivamente (?) – ‘in diritto’, del provvedimento impugnato; e, correlativamente, si circoscrivono al massimo le ipotesi eccezionali di rivisitazione dell’accertamento ‘in fatto’.

In sintesi estrema: *giudizio cartolare* e revisio prioris instantiae, **di regola, tanto in appello quanto in cassazione**.

In linea teorica, l’assetto immaginato dalla riforma Cartabia in tema di impugnazioni è del tutto plausibile se rapportato agli obbiettivi perseguiti dal legislatore. Non paiono prospettabili, seppur con qualche riserva legata al mandato *ad hoc* per l’appellante giudicato in assenza, fondate questioni di illegittimità costituzionale.

In chiave pratica, tenendo altresì conto del modo in cui opererà l’istituto dell’inammissibilità, quel che mi sento di dire è che, nel complesso dell’architettura processualistico-accertativa, aumenterà il **rischio di annichilimento della celebrazione piena dei giudizi impugnatori**, con indubbi riflessi sul valore cognitivo del processo criminale.

A fronte dell’enorme mole delle cause pendenti e della scarsità delle risorse/delle forze – fisiche e materiali – per fronteggiarle, la prassi potrebbe essere più o meno inconsciamente indotta:

a) da un lato, a formalizzarsi sulla specificità dei motivi d’appello, non rapportando in maniera proporzionalmente diretta la profondità argomentativa dell’atto impugnativo alla profondità argomentativa della decisione impugnata, sì da aumentare a sproposito la cifra degli atti e dei ricorsi dichiarati inammissibili;

b) dall’altro lato, a insistere sull’eccezionalità della rivisitazione ‘in fatto’ dell’accertamento in appello sino ad appiattare tale giudizio totalmente – o quasi totalmente – sull’accertamento ‘in diritto’, dando consequenzialmente luogo a una sorta di duplicato del giudizio di legittimità... e venendo a trovarsi dinanzi a due giudizi *in iure*, in un giorno non troppo lontano, si sarà portati a chiedersi quale necessità vi sia di avere due pronunciamenti di legittimità; e forse, non molto tempo dopo, una simile riflessione condurrà a mettere in discussione – chissà se stavolta definitivamente, oppure se resisterà ancora – il diritto ad appellare (che, com’è noto, non è sancito in Costituzione bensì all’art. 14, co. 5 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici, la cui vincolatività in Italia è quella di “norma interposta” ai sensi dell’art. 117 Cost. – v. C. cost. 348 e 349/2007).

La speranza – e chiudo – è che le Camere penali, come hanno dimostrato di saper fare negli anni, monitorino la situazione e facciano sentire la propria voce laddove ve ne sia bisogno, per assicurare che le garanzie non siano limitate ma estese

nella misura maggiore possibile: come d'altronde ci insegna la Corte costituzionale, appunto con il principio di massima espansione delle garanzie (sent. 317/2009).

I diritti e le garanzie, come la libertà – e qui cito il professor Mantovani<sup>23</sup> – sono una continua conquista, che ogni società può perdere se non sa saggiamente conservare.

---

<sup>23</sup> F. MANTOVANI, *Le “costanti” sui problemi di fondo delle scienze criminali*, in *L'Indice penale*, 1991, 2, 306. “Tutto dipende da dove l'importante lo si va a cercare”, scrive Ingeborg BACHMANN in *Tre sentieri per il lago* (trad. it. A. Pandolfi – I. Pizzetti, Milano, 2012, 161). Io credo che le garanzie siano importanti e siano ciò che debba essere cercato e tutelato in un sistema processuale penale il cui grado di civiltà lo si misura in base al rispetto che, nel corso dell'*iter* accertativo-punitivo, si ha verso la persona imputata e i suoi diritti e le sue libertà.